

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “C. MATTEUCCI”

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE O CONNESSI AD ATTIVITA' SPORTIVE E VISITE GUIDATE

ART. 1 – PREMESSA

Il Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 416/74 approva, con propria delibera, lo spostamento di classi di allievi fuori della sede istituzionale, secondo le finalità e le modalità della C.M. n. 291 del 14/10/92, della C.M. 623 del 2/10/96 e sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Istituto. Il presente regolamento viene integrato di anno in anno da:

- 1) il progetto presentato al Collegio dei Docenti dalla Commissione Gite;
- 2) le proposte di destinazione dei viaggi e relativi costi presunti.

ART. 2 - FINALITA'

Tali attività dovranno rispondere alle finalità di integrazione della normale attività della scuola e sul piano della formazione generale della personalità degli alunni e sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro; dovranno altresì avere finalità di crescita personale mediante l'esperienza dell'organizzazione, vissuta e partecipata, di attività di comune interesse sociale, nel campo culturale, sportivo e ricreativo.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEI VIAGGI

I viaggi di istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

a) viaggi d'integrazione culturale

- in località italiane; tali viaggi sorgono dall'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici o la partecipazione a manifestazioni;
- all'estero; l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica e artistica di un altro paese;

b) viaggi d'integrazione della preparazione di indirizzo.

Si tratta di viaggi che si prefiggono le visite, in Italia come all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti all'indirizzo di studio.

c) visite guidate.

Si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico artistico e parchi naturali.

d) viaggi connessi ad attività sportive.

Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come sport alternativi, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola e la partecipazione a manifestazioni sportive.

e) vacanze studio all'estero per le classi dalla prima alla quarta con livello didattico adeguato all'utenza.

ART. 4 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

Allo scopo di meglio realizzare i fini sopraindicati è previsto che fra i componenti della Commissione Gite, eletta dal Collegio dei Docenti, ci sia almeno un appartenente al Consiglio d'Istituto. La Commissione ha il compito di svolgere accordi preparatori e informativi per agevolare il compito del Dirigente scolastico.

Per nessuna ragione verranno presi in considerazione eventuali accordi di carattere finanziario e organizzativo intervenuti tra persone non appartenenti alla commissione sopraindicata e le agenzie di viaggi.

L'autorizzazione ad effettuare il viaggio d'istruzione verrà concessa, mediante delibera del Consiglio d'Istituto, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) indicazione dell'attività di preparazione svolta ai fini di illustrare agli allievi il significato culturale del viaggio d'istruzione o della visita guidata;
- b) indicazione di come tale iniziativa si collochi nel quadro degli obiettivi scolastici delle materie trattate in classe;
- c) parere favorevole del consiglio di classe;
- d) impegno dell'insegnante della classe che ha promosso l'iniziativa a provvedere ad organizzare la stessa e ad accompagnare la classe e l'indicazione eventuale del secondo insegnante. Solo in via eccezionale e in presenza di gravi e comprovati impedimenti, questi potrà essere sostituito da un altro insegnante. Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni; a tale presenza si potrà ovviare nel caso che ogni alunno portatore di handicap sia accompagnato da un familiare;
- e) partecipazione effettiva di un numero di allievi non inferiore ai 2/3 degli effettivi della classe, verificata sulla base degli anticipi richiesti e versati dagli allievi;
- f) il consenso scritto di chi esercita la patria potestà per gli alunni minorenni su moduli predisposti dalla scuola; l'autorizzazione dei genitori non è richiesta per gli alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite con comunicazione scritta.
- g) la consegna del programma dell'uscita ai genitori.

Limitatamente alle visite guidate (art.3, c) senza impegno di spesa per Forlì e località vicine, il Consiglio d'Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente scolastico autorizza, subordinatamente all'esistenza in bilancio del compenso spettante ai docenti accompagnatori.

Nel caso di uscite raggiungibili con un tempo massimo di un'ora e mezza e di durata non eccedente l'orario scolastico e in considerazione di un eventuale ritorno da località vicine, comunque non oltre le ore 14,00 , il Dirigente Scolastico concederà l'autorizzazione previa verifica dei criteri di cui ai punti a), b), c), d), f), g) del presente articolo ferma restando la partecipazione dell'intera classe.

Se c'è la partecipazione dei genitori degli alunni, occorre che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate e a versare gli acconti come richiesto per gli

alunni.

Nel caso di partecipazione di persone non appartenenti alla componenti scolastiche dell'Istituto occorre che le stesse vengano, di volta in volta, autorizzate dalla Dirigenza scolastica e che si impegnino a partecipare alle attività programmate e a versare gli acconti come richiesto per gli alunni, nonché a sottoscrivere una idonea assicurazione, se necessaria.

Sono permessi abbinamenti fra le classi.

E' vietato viaggiare in orario notturno e modificare il programma di viaggio se non per cause di forza maggiore.

Gli allievi che non partecipassero ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni.

ART. 5 – DESTINAZIONE E TEMPI DI ATTUAZIONE

I viaggi di istruzione sono organizzati in Italia e all'estero. In entrambi i casi gli alunni devono essere provvisti di documento di riconoscimento; per l'estero è necessario che sia valido per l'espatrio.

Tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, si stabiliscono le seguenti limitazioni:

- a) le settimane bianche vanno effettuate esclusivamente all'interno del territorio nazionale;
- b) le classi del triennio e, solo eccezionalmente, le classi del biennio possono effettuare viaggi all'estero fermo restando il punto c dell'art. 5);
- c) l'approvazione dei viaggi all'estero da parte del Consiglio d'Istituto è subordinata alla disponibilità di bilancio.

Le date in cui effettuare i viaggi di istruzione saranno indicate nel progetto apposito presentato dopo la realizzazione del calendario degli impegni scolastici.

ART. 6 - DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

Il periodo massimo utilizzabile in unica o più occasioni per le visite guidate, i viaggi d'istruzione e per attività sportive è di giorni sei per il biennio (solo tre consecutivi) e di giorni sei per il triennio. Il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, fino a tre giorni, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con l'indirizzo dell'Istituto e in relazione ai vari aspetti sperimentali.

I viaggi d'istruzione e i viaggi connessi ad attività sportive devono essere effettuati, di norma, entro un mese dal termine dell'anno scolastico.

E' vietato effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, tranne che per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali.

Non rientrano nella presente disposizione le uscite che sono effettuate all'interno dell'orario di funzionamento della scuola.

Per facilitare l'organizzazione dei viaggi e per diminuire eventuali difficoltà di sorveglianza, il Consiglio di Istituto si riserva di dilazionare nel tempo gruppi troppo numerosi per la stessa località.

ART. 7 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista di massima la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni. Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a viaggi d'istruzione per una durata complessiva superiore a 6 giorni.

I docenti accompagnatori sono tenuti a informare, su modulo predisposto, gli organi collegiali ed il capo d'istituto degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PAGAMENTO QUOTE

La domanda per i viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive e per le visite guidate, completata con eventuali indicazioni specifiche sull'itinerario, va indirizzata al Dirigente Scolastico, che la sottoporrà al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. Il Consiglio delega annualmente il Dirigente ad autorizzare le uscite didattiche senza impegno di spesa per Forlì e località vicine (v. art. 4).

L'apposita Commissione, una volta approvata la proposta del Consiglio, prenderà accordi finanziari con l'agenzia di viaggi o altro ente turistico, i quali assicurino non soltanto i prezzi migliori, ma anche le più sicure garanzie riguardanti il viaggio e il soggiorno dei ragazzi.

Successivamente contatterà i capogruppo dei singoli viaggi ai quali verrà affidata, da quel momento, l'organizzazione del viaggio stesso, senza tuttavia aggravii di spesa. In ogni caso il Consiglio d'Istituto adotterà opportuni accorgimenti per contenere i costi delle famiglie e per non limitare le altre iniziative di pari importanza imputabili allo stesso capitolo di spesa.

Settembre 2006